



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
LINK

LINEE GUIDA PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

A CURA DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO

Edizione	II
Revisione	I
Elaborato da	Gruppo di lavoro PQA
In data	Settembre – Dicembre 2023
Approvato da	Presidio di Qualità
In data	30 gennaio 2024

Sommario

1.	Premessa	p. 3
2.	Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico	p. 3
	2.1. Titoli di studio riconosciuti idonei ai fini dell'ammissione	p. 3
	2.2. Conoscenze richieste per l'accesso	p. 4
	2.3. Ulteriori conoscenze valutate in ingresso	p. 4
	2.4. Verifica del possesso delle conoscenze richieste	p. 4
	2.5. Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)	p. 5
	2.6. Monitoraggio	p. 5
3.	Corsi di Laurea Magistrale	p. 6
	3.1. Requisiti curriculari richiesti per l'accesso	p. 6
	3.2. Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione	p. 7
	3.3. Monitoraggio	p. 7

Le presenti *Linee Guida* sono elaborate dal Presidio di Qualità di Ateneo nell'ambito della cornice delle *Linee Guida Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Università degli Studi «Link Campus University»*, approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2023.

1. Premessa

Il Presidio di Qualità ha predisposto le presenti *Linee Guida* per agevolare la definizione e comunicazione di criteri omogenei per l'ammissione ai Corsi di Studio (CdS) in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Nella prima parte del documento sono riportate le indicazioni per la definizione del processo di ammissione ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, con riferimento a: titoli di studio riconosciuti; conoscenze richieste per l'accesso; ulteriori conoscenze valutate in ingresso; verifica del possesso delle conoscenze richieste; obblighi formativi aggiuntivi (OFA) e modalità e criteri per il loro soddisfacimento; monitoraggio.

Nella seconda parte delle *Linee Guida* sono riportate le indicazioni per la definizione del processo di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale, con riferimento a: titoli di studio riconosciuti; requisiti curriculari richiesti per l'accesso; personale preparazione richiesta; monitoraggio.

2. Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

In conformità alle leggi e ai decreti ministeriali vigenti in materia, l'art. 10 del Regolamento Didattico d'Ateneo demanda ai Regolamenti Didattici dei CdS l'individuazione delle conoscenze richieste per l'accesso (ossia l'«adeguata preparazione iniziale») e le modalità di verifica delle stesse.

Entrambe devono essere altresì esplicitate nei Quadri A3a e A3b della scheda SUA-CdS nonché adeguatamente e tempestivamente pubblicizzate sul sito web di Ateneo. Delle stesse deve essere altresì fornita adeguata comunicazione in sede di orientamento.

2.1. Titoli di studio riconosciuti idonei ai fini dell'ammissione

Ai sensi dell'art. 6 del DM 270/2004 e dell'art. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un Corso di Laurea o a un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2.2. Conoscenze richieste per l'accesso

Nel caso di Corsi di Laurea o Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, agli studenti che si immatricolano è richiesta una adeguata preparazione iniziale, definita nei Regolamenti Didattici dei singoli CdS.

Tale preparazione può essere costituita da:

- 1) conoscenze e capacità "trasversali" (tipicamente: cultura generale, comprensione del testo, capacità analitiche e di sintesi, capacità di logica);
- 2) conoscenze disciplinari e linguistiche.

Le conoscenze disciplinari e linguistiche richieste per l'accesso possono riguardare:

- 1) conoscenze disciplinari che NON sono oggetto del programma di alcun insegnamento del primo anno di corso del CdS, ma che sono richieste per affrontare specifici insegnamenti del primo anno di corso del CdS. Tali insegnamenti devono essere chiaramente indicati nel Regolamento Didattico del CdS;
- 2) adeguata conoscenza della lingua di erogazione del corso/curriculum.

Lo studente che non supera la verifica in ingresso è tenuto ad assolvere entro il primo anno di corso degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) relativi alla/e verifica/e non superata/e.

2.3. Ulteriori conoscenze valutate in ingresso

In aggiunta alle conoscenze obbligatorie richieste per l'accesso, può essere prevista la verifica di ulteriori conoscenze disciplinari che sono oggetto del programma di almeno un insegnamento del primo anno di corso del CdS.

La verifica del possesso di tali conoscenze ha come scopo principale quello di favorire l'autovalutazione degli studenti sul livello della loro preparazione, anche ai fini di una scelta consapevole del percorso formativo (nel caso in cui il test di valutazione sia sostenuto prima dell'immatricolazione), nonché di fornire ai docenti un'informazione utile sul livello di preparazione della coorte, di cui tener eventualmente conto nell'impostazione da dare, in particolare, alle prime lezioni del corso.

Non sono previsti OFA per lo studente che non supera tale verifica.

2.4. Verifica del possesso delle conoscenze richieste

L'accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso di cui al paragrafo 2.2 avviene tramite apposito test di verifica, le cui modalità vengono definite nei Regolamenti Didattici dei CdS.

Il test di verifica può essere sostenuto una volta sola e il suo esito deve essere comunicato alla/o studente a conclusione della prova.

Può essere dispensata/o dal sostenimento del test di verifica:

- 1) la/o studente al quale, ai sensi della normativa vigente, vengano riconosciuti in ingresso un numero di CFU che consenta l'immatricolazione a un anno di corso diverso dal primo;
- 2) la/o studente immatricolato al primo anno di corso al quale, ai sensi della normativa vigente, vengano riconosciuti in ingresso insegnamenti che attribuiscano CFU in SSD relativi all'ambito oggetto della verifica in ingresso. Qualora il CdS prevedesse la verifica di più ambiti e il riconoscimento avesse a oggetto solo una parte degli ambiti, l'esenzione riguarderà solo le relative verifiche;
- 3) la/o studente, già iscritto a un CdS dell'Ateneo, che abbia chiesto il passaggio ad altro CdS dell'Ateneo, che preveda lo stesso test di verifica del CdS di provenienza, a condizione di aver già sostenuto e superato la prova di verifica, ovvero adempiuto agli OFA, nel CdS di provenienza.

2.5. Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Se l'esito della verifica delle conoscenze in ingresso di cui al precedente paragrafo 2.2 dà esito negativo (ossia quando viene conseguito un punteggio inferiore a quello per il quale/al di sopra del quale è riconosciuto il possesso delle conoscenze richieste), vengono attribuiti degli OFA secondo le modalità indicate nel Regolamento Didattico del CdS.

Per il soddisfacimento degli OFA i CdS mettono a disposizione opportuni percorsi (corsi di formazione ad hoc, materiale didattico disponibile online per lo studio individuale, ecc.) che prevedono una verifica finale. L'assolvimento degli OFA può avvenire anche attraverso la frequenza di un esame curriculare tra quelli previsti al primo anno.

Gli eventuali OFA devono essere assolti entro il primo anno di corso.

2.6. Monitoraggio

Al termine di ogni anno accademico gli Uffici Amministrativi dell'Ateneo forniscono ai CdS le seguenti informazioni:

- 1) il numero complessivo delle/degli studenti iscritti al primo anno;
- 2) il numero delle/degli studenti iscritti al primo anno che devono sostenere i test di valutazione;
- 3) il numero delle/degli studenti ammessi senza OFA;
- 4) il numero delle/degli studenti ammessi con OFA;
- 5) il numero delle/degli studenti ammessi con OFA che non hanno soddisfatto gli OFA entro il primo anno di corso;
- 6) il numero medio di CFU acquisiti dalle/dagli studenti al termine del primo anno di corso;
- 7) il numero medio di CFU acquisiti dalle/dagli studenti esonerati dal test di valutazione;
- 8) il numero medio di CFU acquisiti dalle/dagli studenti ammessi senza OFA al termine del primo anno di corso;

- 9) il numero medio di CFU acquisiti dalle/dagli studenti ammessi con OFA al termine del primo anno di corso.

Sulla base di tali informazioni, i CdS verificano l'adeguatezza del livello delle conoscenze richieste ai fini della progressione di carriera degli studenti, nonché le carriere degli studenti ammessi senza OFA e di quelli ammessi con OFA ai fini della valutazione dei risultati del CdS.

3. Corsi di Laurea Magistrale

Ai sensi dell'art. 6 del DM 270/2004, per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Nel caso di Corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, il Regolamento Didattico del CdS stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.

In particolare, ai fini dell'ammissione il Regolamento Didattico del CdS deve stabilire:

- 1) i requisiti curriculari richiesti per l'accesso;
- 2) la preparazione richiesta e le relative modalità di verifica.

La/o studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione; in particolare, non è ammessa l'assegnazione di debiti formativi o obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale.

I criteri di accesso devono essere esplicitati nei Quadri A3a e A3b della Scheda SUA-CdS nonché adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati sul sito web di Ateneo.

3.1. Requisiti curriculari richiesti per l'accesso

I requisiti curriculari richiesti per l'accesso devono essere espressi in termini di possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in specifici settori scientifico-disciplinari (o in insiemi degli stessi), che rimandano a conoscenze e competenze di base in assenza delle quali la/o studente non potrebbe proficuamente svolgere le attività didattiche del CdS al quale viene richiesta l'ammissione.

Tali requisiti curriculari devono essere in possesso dello studente al momento dell'immatricolazione. In assenza di tali requisiti (o di parte di essi) la/o studente potrà acquisire i CFU mancanti attraverso il sostenimento di prove di verifica nell'ambito di insegnamenti erogati dall'Ateneo nei SSD interessati.

I requisiti curriculari devono essere chiaramente espressi nel Regolamento Didattico del CdS e nei corrispondenti Quadri della Scheda SUA-CdS. Degli stessi deve essere data adeguata pubblicità sul sito web di Ateneo e fornita adeguata comunicazione in sede di orientamento.

3.2. Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

Ai fini della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, i CdS devono definire nei propri Regolamenti Didattici:

- 1) in che cosa consiste la personale preparazione richiesta;
- 2) le modalità di svolgimento della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione;
- 3) i criteri di valutazione dell'adeguatezza della personale preparazione.

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione.

I CdS possono stabilire particolari requisiti curriculari per specifici indirizzi all'interno di una stessa classe di laurea.

Riguardo alla verifica dell'adeguatezza della preparazione, i CdS possono definire diverse modalità, purché coerenti con quanto disposto dalla normativa statale e con le indicazioni del CUN. A titolo indicativo e non esaustivo, possono per esempio stabilire che il conseguimento di una determinata laurea triennale con votazione finale superiore a una certa soglia sia accettabile e sufficiente; non sono invece ammissibili modalità di verifica che richiedano "lettere motivazionali" o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente.

Nella verifica dell'adeguatezza della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche.

3.3. Monitoraggio

Al termine di ogni anno accademico gli Uffici Amministrativi dell'Ateneo forniscono ai CdS le seguenti informazioni:

- 1) il numero complessivo delle/degli studenti iscritti al primo anno;
- 2) il numero delle/degli studenti iscritti al primo anno che sono stati esonerati dal colloquio di verifica della personale preparazione;
- 3) il numero delle/degli studenti iscritti al primo anno che hanno dovuto sostenere il colloquio di verifica della personale preparazione con esito positivo;
- 4) il numero di potenziali studenti che hanno sostenuto il colloquio e sono risultati NON in possesso di adeguata preparazione personale.